

**Criteri generali per la copertura dei posti di commissario e commissario aggiunto agli usi civili.** (*Circolare n. 3692 prot. dell'8 marzo 1990*).

Con sentenza 13 luglio 1989, n. 398, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 comma 2° della legge 16 giugno 1927 n. 1766, nella parte in cui, "in luogo della disciplina ivi prevista, non rimette alla competenza del Consiglio Superiore della Magistratura, a norma dell'art. 105 della Costituzione le assegnazioni a magistrati ordinari dell'ufficio di Commissario agli usi civili".

Per effetto di questa sentenza, l'assegnazione dell'ufficio di Commissario (e di Commissario aggiunto) agli usi civili, è, dunque, esclusivamente riservato, adesso, al Consiglio Superiore della Magistratura.

In relazione a queste premesse, il Consiglio si atterrà, per la copertura dei posti di Commissario e di Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civili, la cui vacanza sia stata accertata o segnalata dal Ministri dell'Agricoltura e Foreste alle seguenti direttive:

1) Su proposta della Terza Commissione, il Consiglio richiede, senza indugio, al Ministro di Grazia e Giustizia la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle vacanze del posto di Commissario e di Commissario Aggiunto per la liquidazione degli usi civili; della richiesta è data immediatamente comunicazione, mediante telex o fax, agli uffici giudiziari ed al Ministro dell'Agricoltura e Foreste; con lo stesso mezzo sarà successivamente data comunicazione della data di pubblicazione della vacanza sul Bollettino Ufficiale; nei casi di particolare urgenza segnalati dal Ministro dell'Agricoltura e Foreste, la pubblicazione può essere effettuata mediante telex, omettendo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale; in tal caso il termine di presentazione della domanda decorrerà dalla data della comunicazione del telex.

2) Nella richiesta di pubblicazione della vacanza dei posti di Commissario e di Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civili, il Consiglio deve specificare, anche sulla base delle indicazioni del Ministro dell'Agricoltura e Foreste, se l'assegnazione implichi l'esercizio esclusivo delle funzioni nel posto di destinazione, ai sensi dell'art. 28 ultimo comma della legge 16 giugno 1927 n. 1768.

Nei casi in cui l'assegnazione del posto non determini esercizio esclusivo delle funzioni di Commissario e di Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civili, al concorso possono partecipare solo i magistrati del distretto della Corte di Appello, in cui trovasi la sede del Commissariato e quelli delle provincie limitrofe.

Nel caso previsto dal comma precedente, il Consiglio, sentito il Consiglio Giudiziario competente, può escludere dal concorso quei candidati che svolgono funzioni giudiziarie che comportino impegno di lavoro qualitativo e/o quantitativo non compatibile con l'attività dei Commissari o che, per la distanza e/o le difficoltà di collegamento con la sede di servizio, non possono assicurare l'esercizio, senza inconvenienti, di entrambe le funzioni.

3) Gli aspiranti al posto pubblicato dovranno presentare domanda nei termini e nelle forme indicati dall'art. 192 dell'Ordinamento Giudiziario e dal punto VI della circolare n. 10271 del 22 luglio 1988.

4) I magistrati che non abbiano maturato il biennio di permanenza nell'ufficio occupato non possono presentare domanda di assegnazione ad un posto di Commissario per la liquidazione degli usi civili, che implichi, esercizio esclusivo delle relative funzioni, ai sensi dell'art. 28 sopra citato.

5) Nei concorsi per la copertura dei posti di Commissario e di Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici, la graduatoria degli aspiranti verrà formata secondo i criteri di cui al capo IV della circolare n. 10271/88, in quanto compatibili.

Nella attribuzione del punteggio per le attitudini sarà data particolare rilievo alla conoscenza della materia degli usi civici.